

STRYKER ITALIA S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Stryker Italia
il 9 Maggio 2016
Revisione n.02**

PARTE GENERALE

Sommario

Parte Generale

Sommario	3
Definizioni	5
Premessa	7
Stryker Italia S.r.l.	7
La <i>Corporate Governance</i> di Stryker Italia S.r.l.	7
Gli strumenti di <i>governance</i>	9
L'assetto organizzativo	13
L'assetto organizzativo esterno	13
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	14
1.1 I principi generali.....	14
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	14
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto	22
1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	23
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Stryker	25
2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Stryker.....	25
2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l’adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Stryker	26
2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Stryker	26
2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Stryker.....	27
2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Stryker	28
2.7 La struttura del Modello organizzativo di Stryker	29
2.8 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello	30
3. L’Organismo di Vigilanza di Stryker	32
3.1 L’Organismo di Vigilanza di Stryker	32
3.2 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Stryker.....	32
3.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	33
3.4 I compiti dell’Organismo di Vigilanza di Stryker.....	35

3.5 L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza di Stryker	36
3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Stryker	36
4. Formazione ed informazione	39
4.1 Disposizioni generali.....	39
4.2 Comunicazione iniziale	39
4.3 Formazione del personale.....	39
4.4 Informativa ai "Terzi Destinatari"	40
5. Sistema disciplinare.....	41
5.1 Profili generali	41
5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti	41
5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti	43
5.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori	43
5.5 Sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"	44

Definizioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di Stryker Italia S.r.l., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Chimico, Chimico-Farmaceutico.

Codice di Comportamento: il Codice di Comportamento adottato da Stryker Italia S.r.l.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione di Stryker Italia S.r.l.

Consulenti: sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di Stryker Italia S.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Stryker Italia S.r.l. – società a socio unico – società soggetta all’attività di direzione al coordinamento di Stryker Corporation – Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) – Parte Generale - rev. 02 del 09/05/2016

Gruppo: il Gruppo Stryker di cui fa parte Stryker Italia S.r.l.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

PA: la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Partner: sono le controparti contrattuali della Società Stryker Italia S.r.l., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislative, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.)

Società: Stryker Italia S.r.l.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Premessa

Stryker Italia S.r.l.

Il presente documento rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dall’organo amministrativo di Stryker Italia S.r.l. (di seguito anche “Stryker” o la “Società”).

Stryker è una società di diritto italiano costituita in data 17 luglio 1998 con il nome di Monogromo S.r.l. ed iscritta, inizialmente, presso la Camera di Commercio di Milano.

Successivamente si è proceduto alla modifica del nome in Stryker S.r.l. ed al trasferimento della sede societaria in Roma, con conseguente iscrizione presso la Camera di Commercio della Capitale.

Stryker ha oggi la propria sede legale in Formello (Roma), Via degli Olmetti I.

Il capitale sociale di Stryker, interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 2.970.000,00, risulta allo stato interamente detenuto da Stryker European Coordination Center BV – Olanda.

Stryker è sottoposta, ai sensi dell’art. 2497 c.c., all’attività di direzione e coordinamento di Stryker Corporation ed è parte del Gruppo Stryker.

La Società ha per oggetto la distribuzione e la prestazione di servizi relativi a prodotti biologici, sanitari e simili; dispositivi medici ed attrezzature sanitarie; presidi vari per la chirurgia, l’implantologia, la terapia e la diagnostica, afferenti a tutte le specializzazioni ospedaliere.

Stryker opera con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei soci e della propria clientela, adottando un Modello organizzativo volto ad escludere il rischio di commissione di illeciti. La Società, a tal fine, garantisce il costante mantenimento di adeguatezza delle risorse e delle procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

La Corporate Governance di Stryker Italia S.r.l.

La *corporate governance* di Stryker è orientata alla trasparenza ed al coinvolgimento degli investitori nei processi decisionali rilevanti; questa è costì strutturata:

- **Assemblea dei Soci**, competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- **Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto, all’Assemblea dei Soci. Ai sensi dello Statuto, il CdA può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea dei Soci che ne determina, di volta in volta, il numero; l’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice-Presidente, e/o ad uno o più amministratori o consiglieri delegati, con poteri di firma congiunta o disgiunta, come previsto all’atto di nomina. Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti sanciti dalla Legge, può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, e a Procuratori speciali congiuntamente o disgiuntamente, determinandone i poteri delegati, fissandone attribuzioni e retribuzioni a norma di Legge.
- **Collegio Sindacale**, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; e b) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
- **Società di Revisione**: l’incarico di revisione legale dei conti della Società è affidato dall’Assemblea dei Soci di Stryker ad una Società di Revisione iscritta all’apposito “Registro dei Revisori Legali” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quanto ai profili di responsabilità, il Consiglio di Amministrazione è l’Organo responsabile della definizione delle scelte strategiche della Società, in coerenza con le indicazioni ricevute dal Gruppo e nel rispetto delle normative locali. L’Amministratore Delegato, i Consiglieri Delegati ed i Procuratori speciali sono responsabili delle fasi attuative delle delibere.

Gli strumenti di governance

Le componenti del sistema di controllo preventivo di cui si è dotata Stryker, compendiate nel Modello e nella documentazione richiamata, sono:

- 1) Codice di Condotta;
- 2) Sistema organizzativo;
- 3) Sistema delle procedure;
- 4) Sistema di attribuzione di deleghe e procure;
- 5) Sistema di controllo di gestione;
- 6) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- 7) Sistema di gestione dati e tutela *privacy*;
- 8) Sistema di comunicazione e formazione;
- 9) Sistema disciplinare.

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Stryker aventi caratteristiche comuni in relazione alle fattispecie di reato previste dal Decreto.

1) Codice di Condotta

Il Codice di Condotta di Stryker costituisce parte essenziale del Modello ed esprime i principi etici fondamentali della Società (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che permeano ogni processo del lavoro quotidiano e costituiscono gli elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività della Società ad ogni livello.

Il Codice di Condotta ha efficacia per i suoi Destinatari stabilendo, quale principio imprescindibile, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; questi sancisce, altresì, i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i Destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito dell'adozione, il Codice di Condotta è stato consegnato ai componenti degli Organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori della Società. I contratti di collaborazione, fornitura e, più in generale, tutti quelli aventi ad oggetto le relazioni d'affari con la Società prevedono l'esplicito riferimento al Codice di Condotta, la cui inosservanza potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'importanza che il Codice di Condotta riveste per Stryker e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione dello stesso.

2) Sistema organizzativo

Il Sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità) è rappresentato nell'Organigramma che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'Organigramma aziendale viene diffuso e portato a conoscenza della struttura mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale, previa validazione del Responsabile della Funzione HR, che provvede anche al suo aggiornamento.

Il Modello è stato redatto prendendo in considerazione la struttura organizzativa rappresentata dall'Organigramma aziendale riportato in Allegato.

Ad integrazione/modifica della propria struttura organizzativa, la Società emette appositi annunci organizzativi (c.d. *announcements*) che comunica, via *email*, a tutti i dipendenti, e che vengono recepiti nell'Organigramma Aziendale.

3) Sistema delle procedure

Il sistema include i protocolli comportamentali (c.d. *corporate policies*) e le procedure volti a monitorare e programmare lo svolgimento delle attività aziendali a rischio di commissione di reato. In via generale, procedure e *policies* prevedono che alle decisioni aziendali partecipino soggetti appartenenti alle diverse Funzioni coinvolte con la possibilità di effettuare controlli incrociati interfunzionali sull'operato di quanti coinvolti nella realizzazione e nel compimento delle attività a rischio.

3.1) Protocolli comportamentali (corporate policy)

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità. Ciascuna *policy*, formalmente adottata dalla Società e pubblicata sulla rete aziendale, vincola tutti i soggetti coinvolti nella funzioni dalla stessa, di volta in volta, interessate.

3.2) Procedure aziendali

Le procedure aziendali contengono la descrizione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno di Stryker, codificando – ove necessario – in documenti scritti le prassi

aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto.

Il sistema di procedure, manuali ed informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio si compone sia di Procedure locali che di Procedure *Corporate/Europe*, costituite da documenti a contenuto prescrittivo volti a definire i processi aziendali generali nonché i processi aziendali sistematici, ripetitivi o frequenti, a carattere operativo. Tutti i documenti sono accessibili nella rete *intranet* aziendale.

4) Sistema di attribuzione di deleghe e procure

Il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società è basato sui seguenti principi:

- Ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del soggetto delegato, precisandone i limiti;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- Tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Stryker nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

Stryker ha adottato un sistema di deleghe e procure per atto notarile, a firma congiunta e/o disgiunta, definendo in maniera univoca i poteri ed i limiti del soggetto delegato, sostanzialmente senza possibilità di subdelega.

Le deleghe di poteri conferite nonché le mansioni attribuite a ciascuna funzione vengono diffuse e portate a conoscenza della struttura mediante pubblicazione sulla rete informatica aziendale.

5) Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione adottato da Stryker è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget*, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società e di singolo Fondo.

Il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, con effettiva segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

- l' idoneità a fornire immediata segnalazione dell' esistenza e dell' insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibili distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

6) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Il sistema include la struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le procedure ed istruzioni per la prevenzione dei rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dal D.lgs. 81/2008.

In particolare, la Società ha individuato il Datore di Lavoro ed ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

7) Sistema di gestione dati e tutela della privacy

Trattasi delle procedure poste in essere dalla Società per la gestione dei dati sensibili ai fini della tutela della *privacy*, come disciplinato dal D.lgs. 196/2003.

In particolare, la Società ha proceduto alla formalizzazione ed alla nomina del Responsabile del Trattamento Dati e dell' Amministratore di sistema.

8) Sistema di comunicazione e formazione

Per quanto attiene al tema in esame si rinvia a quanto indicato al successivo Capitolo 4.

9) Sistema disciplinare

Per quanto attiene al tema in esame si rinvia a quanto indicato al successivo Capitolo 5.

L'assetto organizzativo

La Struttura organizzativa di Stryker è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La Struttura della Società, a livello di soggetti che rivestono una posizione apicale, è descritta all'interno dell'Organigramma allegato al presente Modello.

Stryker si è altresì dotata di appositi comitati che si occupano:

- dell'efficace implementazione del Compliance Program nonché del monitoraggio del rispetto di normative, policy e procedure (Compliance Committee)
- della valutazione ed approvazione di iniziative quali donazioni e liberalità, (Donation Committee)

L'assetto organizzativo esterno

Attività svolte in outsourcing

La Società ha esternalizzato, in tutto o in parte, alcune attività fra le quali si indicano, ad esempio:

- Gestione delle paghe e dei contributi;
- Selezione del personale;
- Gestione del magazzino e attività di spedizione/ritiro;
- Gestione lavorazioni accessorie;
- Facility Management;
- Gestione amministrativa.

Inoltre, per la gestione delle attività relative allo Smaltimento Rifiuto ed alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Società si avvale del supporto di fornitori esterni.

Attività commerciale

La commercializzazione dei prodotti Stryker è effettuata sia per il tramite di personale dipendente, con funzione vendite o *marketing*, che di terzi agenti/distributori.

Gli agenti, operano sulla base di accordi di agenzia; i distributori sono sia agenti che operano anche in qualità di distributori che altri soggetti che agiscono, esclusivamente, in qualità di distributori di prodotti Stryker.

I. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “*amministrativa*”, presenta i caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

I.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);**

Stryker Italia S.r.l. – società a socio unico – società soggetta all’attività di direzione al coordinamento di Stryker Corporation – Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) – Parte Generale - rev. 02 del 09/05/2016

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione comma 6 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.I del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Reato di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.l c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.l c.p.)².

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);

² Introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in vigore dal 1° gennaio 2015.

Stryker Italia S.r.l. – società a socio unico – società soggetta all'attività di direzione al coordinamento di Stryker Corporation – Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) – Parte Generale - rev. 02 del 09/05/2016

- tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- bonifica dei siti (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato “Combustione illecita dei rifiuti” che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

I.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Stryker

2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Stryker

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stata promossa dalla Società, in coerenza con i principi etici e di *governance* sulla base dei quali viene assicurata la conduzione delle attività, allo scopo di poter prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, come specificamente prescritto dal Decreto sopra richiamato.

Nella definizione del Modello, oltre che delle caratteristiche della Società (struttura organizzativa, ambiti di operatività, ecc.) si è tenuto conto:

- Delle Linee Guida di Confindustria e di Assobiomedica;
- Delle Linee Guida e regolamentazioni elaborate delle associazioni afferenti al settore di riferimento;
- Dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia;
- Delle *best practice*;
- Delle politiche ed indirizzi di Gruppo (Italia ed estero).

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 Dicembre 2009.

Stryker, nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente e nel perseguimento della gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, ha posto in essere le attività necessarie per redigere ed applicare alla sua realtà aziendale il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità alle previsioni del Decreto tenendo in considerazione sia le innovazioni legislative intervenute che gli interventi giurisprudenziali in tema di modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello di Stryker si inserisce nel contesto del sistema di controllo interno adottato nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle indicazioni di Assobiomedica ed è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e l'integrità ed efficienza dei propri prodotti, l'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità dei

rapporti commerciali e di consulenza con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne.

La vigente edizione del modello è stata adottata con delibera consiliare del

2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Stryker

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e con il conseguente aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. “*aree sensibili*”, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Stryker

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei conti;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Agenti, Distributori e *Partner* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;

- Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle altre Società del Gruppo Stryker che svolgono continuamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili.

Nonché, sia da coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Società del Gruppo Stryker, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società, sia da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Stryker

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo conseguente aggiornamento si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società;
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o OdV) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;

- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Stryker

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono stati individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell’attuale operatività di Stryker e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Acquisto di beni e servizi;*
- *Attività del Consiglio di Amministrazione, attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- *Budget e controllo di gestione;*
- *Contabilità ed adempimenti fiscali;*
- *Elargizione ed altre iniziative liberali;*
- *Gestione dei contratti ed accordi commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo, verifica ed ispezione;*
- *Gestione dei rapporti con la PA per l’ottenimento di autorizzazioni;*
- *Gestione dei rifiuti;*
- *Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica;*
- *Gestione del contenzioso nell’ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi e rapporti con l’Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *Gestione delle attività connesse agli studi clinici, alla promozione e addestramento, nonché all’approfondimento scientifico;*
- *Gestione delle consulenze;*

- *Selezione e gestione degli agenti e partner commerciali;*
- *Gestione delle risorse umane;*
- *Gestione di rapporti diversi;*
- *Gestione gare e procedure negoziate;*
- *Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette a soci o a terzi;*
- *Tesoreria, finanza e rapporti intercompany.*

2.7 La struttura del Modello organizzativo di Stryker

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reato di corruzione tra privati e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- **Parte Speciale C:** Delitti contro l’industria ed il commercio;
- **Parte Speciale D:** Reati Societari;
- **Parte Speciale E:** Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale F:** Delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro ed utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- **Parte Speciale G:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H:** Reati relativi all’impiego di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I profili di rischio inerenti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento, reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, delitto di pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale e reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato nonché i reati transnazionali, si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello organizzativo ed al Codice di Condotta adottati dalla Società.

Oltre a quanto sopra indicato il Modello comprende i seguenti Allegati:

- Organigramma della Società;
- Codice di Condotta.

Costituiscono, inoltre, parti integranti del sistema di controllo preventivo dei reati, i seguenti documenti interni:

- A) Il Sistema delle Procure;**
- B) Il Sistema di attribuzione dei poteri di firma e delle deleghe;**
- C) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.lgs. 81/2008;**
- D) Il Sistema delle *policy* e delle procedure;**
- E) Gli Ordini di servizio ed Annunci organizzativi** (gli ordini di servizio possono essere riferiti ad istruzioni operative o linee guida relative ad eventi occasionali – ad esempio, istruzioni in caso di malfunzionamento impianti – o particolari – ad esempio, utilizzo di spazi per fumatori – non disciplinati da procedure aziendali;
- F) Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001.**

2.8 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello

Il presente Modello è, in conformità all’art. 6, comma 1, D.lgs. 231/2001, un “*atto di emanazione dell’organo dirigente*”: pertanto, la sua adozione, così come le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono rimesse all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Stryker.

Il Modello deve essere oggetto di aggiornamento o adeguamento ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità e comunque in conseguenza di circostanze che attengano a fatti quali:

- Accertamento di violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che impongano l'implementazione di nuovi o diversi protocolli di prevenzione;
- Interventute modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti per la Società;
- Carenze organizzative e di controllo rilevate a seguito di verifiche.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri allo stesso riservati conformemente all'art. 6, comma 1, lettera b) ed all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche da apportare al Modello.

3. L'Organismo di Vigilanza di Stryker

3.1 L'Organismo di Vigilanza di Stryker

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso all'**Organismo di Vigilanza** (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Stryker

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

3.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Stryker

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget di spesa* annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- verifica in merito all'adeguata diffusione del Modello tra i diversi Destinatari dello stesso;
- valutazione e proposta, all'organo dirigente, d'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Stryker

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso una linea di *reporting* a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'esercizio, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Stryker

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

i) segnalazioni;

ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di Stryker ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza delle norme comportamentali, dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Stryker possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Stryker Italia S.r.l.

**Via degli Olmetti, 1,
00060 Formello (Roma)**

che di posta elettronica all'indirizzo:

odv.stryker@studiocarna.it

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Stryker o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ASL, ARPA, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche officiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

4. Formazione ed informazione

4.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dalle funzioni *Compliance*, *Legal* e *Human Resources*, coadiuvate dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dall'Amministratore Delegato della Società. Tutti i Dipendenti, gli Agenti ed i Collaboratori devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello ed il Codice di Condotta, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di seguito enucleato.

Stryker prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice di Condotta tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali Partner commerciali e finanziari, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Clienti.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti sull'esistenza del Modello e del Codice di Condotta, con l'invito alla consultazione sul sito *internet* della Società.

Stryker provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

5. Sistema disciplinare

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Stryker, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate. Tali misure tengono in espressa considerazione la possibilità di ampliamento, in un breve lasso temporale, dell'organico societario e pertanto contemplano anche figure attualmente non rinvenibili in Società.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè alle norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo**

Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi mancanze o inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

Multa non superiore a tre ore di retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Condotta adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso: si applica nel caso di notevole inadempimento in relazione alle disposizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al Codice di Condotta adottato dalla Società.

Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto

5.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché dalle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.5 Sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Distributori, Fornitori e *Partner* e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.